



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

91. La Santità di Nostro Signore &c. Editto. Indicitur delectus Purorum & Puellarum ad assignanda illis loca pro alimentis & educatione.
-

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

De falvo
conductu
pro deli-
ctis, ac de-
bitis extra
Statum.

Provisio
pro celeri
satisfactio-
ne Credi-
torum.

volta di gettare nel Porto, ò Darfina Savora, & altra immonditia, ma le dovranno portar à scaricare nel luogo, che loro farà assegnato dal Capitano del Porto.

§. 11. Si concede à tutti li negotianti, e Mercanti, e loro famiglie, e Servitori, e Ministri libero falvo condotto, che non possino esser molestati per cause Civili, nè Criminali, nè nelle robbe, ne anco nelle persone loro per qualunque debiti, nè delitti, contratti, e fatti fuori dello Stato Ecclesiastico con dichiarazione, che non suffraghi loro questa esenzione per li contratti fatti, e per li delitti commessi nel medemo Stato Ecclesiastico.

§. 12. Acciò li Negotianti, e Mercanti per li contratti fatti in Civitavecchia, come anche per quelli fatti in qualunque Paese, Stato, ò luogo, ne quali però sia destinato, che il pagamento si facci in Civitavecchia, siano prontamente sodisfatti, e spediti senza esser trattenuti in lunghezza, ò spese, si ordina, che se gli facci subito ogni più sollecita, e sommaria giustizia, e che si proceda à tal effetto esecutivamente, sommarimente, di piano, havuto riguardo alla sola verità del fatto, e senza strepito, e figura di giudizio. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 26. Settembre 1692.

P. Card. *ALTIERI* Camer.

G. *BUSSI* Audit.

FERDINANDO NUZZI Comm. Gen.

Affonso Galloppi Segr. e Cancell. della Rev.
Cam. Apost.

ORDINI DIVERSI EMANATI Circa l'Introduzione de' Poveri Invalidi nell' Ospizio Apostolico nuovamente eretto:

E circa l'andar mendicando.

XC.

GASPAR Tit. *S. Maria Transtiberim* S. R. E. Presbyter Cardinalis Carpineus Sanctiss. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanæque Curia, ejusque Districtus Juxta Ordinarius

Declaratur intentio Sanctissimi consilii receptum Pauperum

§. 1. **L**A Santità di Nostro Signore, che con assidua, & indefessa applicatione invigila per tutte le occorrenze del Grege Christiano commessogli dalla Divina Provvidenza, non lascia anche con occhio di Paterna Carità di riguardare, e compatire le miserie de' Poveri Mendicanti dell'uno, e l'altro sesso, che si ritrovano in quest'Alma Città di Roma, e che per sostentarsi hanno bisogno degli altri; Però essendo stato informato, che per le calamità correnti, sijno, da qualche tempo in quà, cresciuti in numero considerabile, e che ogni giorno più vi concorrono da diverse parti del Mondo, come ad un sicuro refugio per sollievo delle loro miserie. Quantunque la medesima Santità Sua col mezzo del suo Elemosiniere, & altri à ciò deputati, somministrò loro con larga mano in diversi luoghi, e forme, copiose elemosine, & il medemo non manchino di fare altre Pie Persone, Comunità, e Collegi de' Luoghi Pii; In ogni modo non restano li medesimi Miserabili di affaticarsi per le Piazze, e Strade questuando, & empiendo li luoghi, e Palazzi publici, e li medemi Tempi dedicati à Iddio, di gride, e lamenti, anche in tempo de'

Divini Offitii con non poca perturbatione de' fedeli; e quello, che sommamente travaglia l'animo di Nostro Signore è, che non havendo luogo determinato, dove si recovrino, non vivono però soggetti ad alcuna Parocchia, nella quale possono essere instrutti ne' Divini Precetti, e confortati col presidio de' Santissimi Sacramenti. Acciò dunque possa opportunamente provvedere così alla salute dell'Anime loro, come alli loro bisogni corporali, ha determinato, inherendo alla pia disposizione di Sisto V. suo Predecessore di raccluderli tutti in uno, e più luoghi, ne quali, non solamente habbino li necessarij alimenti, ma vi trovino commodità di letti, e di vestiti, & ogn'altro necessario per souvenire, e recreare le loro miserie, & havendo perciò deputato una Congregazione de' Sig. Cardinali, e di alcuni Prelati, hanno questi per dar principio, e buon regolamento à quest'opera pia, risoluto d'haver prima una nota distinta del numero, e qualità di detti poveri mendicanti, e delle loro qualità.

§. 2. Però in virtù del presente Editto notificiamo, & ordiniamo ad ogni persona dell'uno, e l'altro sesso, che si trovi in stato di mendicare in Roma, che dentro il termine di otto giorni da cominciare il dì 12. Ottobre, compariscino nel Portico di S. Maria in Trastevere dalle 15. sino alle 17. hora la mattina, & il giorno dalle 21. sino alle 23. hore, dove si prenderà nota del loro nome, cognome, età, e patria, e loro qualità, dalla persona, che sarà Noi per detto effetto deputata, acciò che sopra le loro persone, e bisogni, si possi provvedere opportunamente.

§. 3. E perche molti, ancorche validi, e sani, e potendo con le loro industrie, e fatiche procacciarsi il vitto, vanno in ogni modo mendicando, e togliendo in tal forma il sostenimento degli altri inhabili, e più bisognosi; Però ordiniamo, che à quelli, che faranno degni, di essere souvenuti coll'elemosine, si dia un segno distinto da portarsi da loro in luogo visibile, & apparente, finche verranno rinchiusi, e sostentati nel luogo, ò luoghi come sopra da destinarsi, & à tutti gli altri, alli quali per esser stimati validi e sani, e incapaci di detto segno, proibiamo espressamente, che non ardiscino di questuare per la Città, Case, Palazzi, e Chiese, sotto pena di essere Carcerati, e dello sfratto per la prima trasgressione, e per la seconda di tre tratti di Corda in publico, & contravenendo la terza volta, sotto pena di essere mandati à lavorare in Civitavecchia.

Dichiarando, che la presente Notificazione, & Editto publicato, & affisso che sarà ne' luoghi soliti, obblighi ciascheduno, come se fosse stato ad ogni uno personalmente notificato, & intimato. Datum Romæ ex Audibus nostris die v. Octobris 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Preposto Bonaventuri Secr.

EDITTO.

GIO. BATTISTA SPINOLA dell'una, e l'altra Signatura Referendario, di Roma, & suo distretto Governatore Generale, e Vice Camerlengo.

LA Santità di Nostro Signore per eseguire il disegno, di chiudere li Poveri in luoghi dove habbiano la debita coltura per l'Anima, e l'assistenza per il Corpo, vuole cominciare dall'età più debole, e più bisognevole d'aiuto. Quindi è, che per evitare la confusione, Monfig. Illustriss. e Reverendissimo Gio. Battista Spinola di

Roma,

Pauperes
compara-
nt ad se
describifi-
ciendum.

Fiat de-
lectus Inva-
lidorum,
quibus de-
tur Tessera
pro men-
dicando, à
validis
quibus
questua-
tio probi-
betur.

XCI.

Indicatur
delectus
Puero-
rum, &
Puellarum
ad assigna-
da illis lo-
ca pro ali-
mentis, &
educatio-
ne.

Roma, e suo Distretto Generale Governatore, e Vice Camerlengo, d'ordine espresso dalla Santità Sua datogli à bocca, con il presente publico Editto ordina, e commanda, che tutti li Ragazzi, così maschi, come femine, che vanno questando per la Città dall'età d'anni sette compiuti fino alli dieciotto esclusivamente rispetto alli maschi, e fino alli dodici inclusivamente quanto alle femine debbano, e ciascun di loro debba personalmente comparire nella Piazza de S. Mari in Trastevere avanti li Deputati il giorno di Giovedì prossimo 30. del corrente Mese d'Ottobre, e nelli cinque giorni sequenti dalle hore 21. fino alle 23. dove gli si darà un bollettino con l'assegnatione del luogo, nel quale saranno ricevuti, e provvisti di vestimenti, & ogn'altra cosa necessaria per gli alimenti.

Non comparentes termino, prohibentur questuare, & poene transgressorum.

§. 2. Dichiarando, che passato il sudetto termine di cinque giorni, e non essendo compariti, s'intenda prohibito alli supradetti Ragazzi maschi, e femine come sopra, ancorche havessero il segno, d'andare questuando per la Città, Chiese, e Cafe sotto pena di carcere, & altre corporali ad arbitrio. Auvertendoli, che d'ordine di sua Beatitudine saranno carcerati anche in luoghi immuni per l'effetto sudetto di educarli, & alimentarli.

Volendo, che il presente Editto publicato, & affisso nelli luoghi soliti, astringa ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato. In fede &c. Dato in Roma dal Palazzo della sua solita residenza questo dì 25. Ottobre 1692.

G. B. Spinola Governatore, e Vice Cam.

Gio. Battista Scardozzi Not. per la Charità.

XCII.

Editto per l'Introduzione de'Poveri Mendicanti invalidi.

GASPAR Tit. S. Maria Translyberim S. R. E. Presbyter Card. de Carpino, Sanctiss. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanæ Curie, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.

Indictio provisionalis receptus Mendicantium Invalidorum donec aptetur Palatium Laterani.

Esendosi in esecuzione d'altro Editto sopra la reclusionione de'Poveri publicato di ordine di Nostro Signore sotto li 2. Ottobre passato presa una distinta nota del numero, conditioni, e qualità delli Mendicanti invalidi, che vivono in questa Alma Città di Roma con la questuazione: Et intendendo la Santità Sua di provvedere spedatamente alle necessità de' medemi, si spirituali, come corporali, hà con eccesso d'immensa carità destinato per loro ricetto, e refugio il proprio Palazzo Pontificio nella Piazza del Laterano, ordinando che con spesa considerabile si sia posto mano, non solamente alla opportuna riparatione di quello, ma anche alla Fabrica di diversi ripartimenti, officine e commodità che per compimento di quella grand'opera si giudicano necessari, con farvi condurre una sufficiente portione dell'acqua Felice. E prevedendo che per li lavori sudetti non solo si ricerca una gran spesa, ma anche qualche spatio di tempo, però acciò fra tanto li Poveri, e mendichi sudetti non restino privi di questi caritatevoli sussidii, hà commandato, che li medemi si ricevino nell'Hospitale della Santissima Trinità detta de' Pellegrini, dove trovaranno preparati Letti, & ogni altro souvenimento alle loro miserie, e dove si tratteranno per quel solo tempo che dureranno li sudetti lavori nel Palazzo del Laterano; Hà perciò la Santità Sua ordinato, che col presente Editto notificiamo à tutti, e singoli Poveri, e Mendicanti dell'uno, e l'altro sesso, che come invalidi sono stati descritti, & alli quali è stato perciò consegnato il Segno, che comparischino, prima le Donne li giorni di Giovedì, Venerdì, e Sabato prossi-

mi, dalle 21. fino alle 23. hore, E poi gli Huomini li giorni Lunedì, Martedì, e Mercordì seguenti nelle medeme hore nel Cortile vicino all'Oratorio della Santissima Trinità incontro all'Hospitale di S. Sisto, dove si rincontreranno li loro nomi, e segni, e se gli assegnerà il luogo, e tempo del ricevimento, e se gli darà l'habito.

§. 2. Avvertendo, che scorsò questo tempo non gli sarà più permesso il questuare, come in vigore di questo Editto gli prohibiamo espressamente, e contravenendo incorreranno nelle pene comminate, cioè per la prima trasgressione, della Carcere, e dell'Esilio da Roma, e Distretto, e per la seconda di tre tratti di corda in publico, & altre pene corporali ad arbitrio.

§. 3. Si notifica parimente, che se alcuni dedetti si trovasse d'havere denari, & altra robba, li potranno consegnare alle persone, che per detto effetto saranno deputate à fine di conservarle per loro sotto fedele custodia per consegnargliele se si in vita, come doppo morte ad ogni loro istanza.

Dichiarando, che la presente Notificazione, & Editto publicato, & affisso ne'luoghi soliti oblighi ciascheduno, come se fosse stato ad ogn'uno personalmente notificato, & intimato. Datum Romæ ex aedibus Nostreis hac die Novembris 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Bonaventuri Proposto alla Secret.

Ricordo alli Padri Predicatori.

GASPAR Tit. S. Maria Translyberim S. R. E. Presbyter Cardinalis de Carpino, Sanctissimi D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanæ Curie ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.

Dovranno li Predicatori, in occasione di havere maggior concorso, notificare con spirito, e zelo Ecclesiastico a' Fedeli, che havendo Nostro Sig. risoluto di provvedere alle miserie, e necessità di tanti Poveri Mendicanti invalidi dell'uno, e l'altro sesso, che vanno questuando per la Città di Roma, col richiuderli con la dovuta separatione in luogo, doue possino ricevere sollievi alli bisogni dell'Anime loro, & all'indigenze del corpo, & havendo, per eccesso della sua fervente carità, destinato proprio Palazzo Pontificio nella Piazza del Laterano, ove, con spesa considerabile, hà ordinato, che si facino molti risarcimenti, e si fabbrichino diversi ripartimenti, & officine per la loro maggior commodità, col farvi in oltre condurre una sufficiente portione dell'Acqua Felice, che per il mantenimento di questa grand'opera ordinata per maggior servizio di Dio in sollevo de'Poveri, e per togliere l'occasione di molti peccati, che dalla loro promiscua conversatione potevano provenire, e molto conforme alla Pietà, e Carità Christiana non resterà la Santità Sua di profondere molto denaro, con tutto che ritrovi l'Erario Apostolico molto eshausto, e che inforghino ogni giorno nuove occasioni d'impiegarlo in altri bisogni urgenti della Christianità.

Devono dunque esortare, con efficaci ragioni, tutti à concorrere, secondo la loro possibilità, ad una larga, & abbondante elemosina, ò sia in denaro, ò in Grano, Vino, Olio, Legumi, & altro commestibile, o sia in Panno, ò Coperte, & ogn'altro mobile confacente, e bisognevole per il mantenimento di quest'Opera Pia; Inculcando ad ogn'uno la propria obligazione d'impiegare quello, che abbondantemente possiede, e che dalla Bontà Divina gli è stato concesso in questa vita, in souvenimento de'Poveri, & il maggior merito, che acquisteranno appresso Id-

Poenæ inobedientie.

Pecunie, vel alia Mendicantium cultodientur ad illorum dispositionem.

XCIII.

Injungitur Verbi Dei Prædicatoribus, ut hortentur fideles ad contributionem elemosinarum pro Invalidis.